



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO DI BROKERAGGIO

OGGETTO: Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per l'affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per S.A.P.NA. S.p.a. per il periodo di due anni, mediante successivo Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO/PRESTAZIONI RICHIESTE

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.a., in breve S.A.P.NA. S.p.a. per il periodo di due anni, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato "Broker") ai sensi del D.lgs n. 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP.

La finalità dell'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo è di garantire alla Società gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo con particolare riferimento all'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze della S.A.P.NA. S.p.a. (di seguito Società), nonché all'assistenza tecnico-professionale nella fase di predisposizione della documentazione relativa alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi a copertura del seguente rischio:

RCT/RCO INQUINAMENTO
RC PATRIMONIALE
D&O
ALL RISK CAT NAT
ALL RISK INCENDIO
RC AUTO/RC AUTOMEZZI

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire alla Stazione Appaltante l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative. Il servizio comprende, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività specialistiche, che dovranno essere eseguite in modo integrato e con le modalità indicate nell'offerta tecnica presentata:

- Analisi e Valutazione dei Rischi:** Il Broker dovrà garantire un servizio continuo e strutturato di identificazione, analisi e quantificazione dei rischi aziendali, finalizzato alla massima protezione del patrimonio, delle risorse umane e della continuità operativa dell'Ente. Tale attività si articolerà nelle seguenti fasi operative e prestazioni minime:

Identificazione e Ricognizione dei Rischi (Risk Identification): Il Broker effettuerà una mappatura periodica di tutti i rischi potenziali connessi alle attività istituzionali dell'Ente. L'attività prevede sopralluoghi tecnici presso i siti aziendali, gli impianti di smaltimento/trattamento rifiuti e i cantieri





S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

operativi, nonché interviste con le funzioni chiave dell'Ente (Ufficio Tecnico, HSE Manager, Responsabili di Impianto). Verranno presi in esame, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rischi patrimoniali e di danni diretti ai beni (incendio, guasto macchine per impianti di trattamento, eventi atmosferici); Rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO), con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro in contesti industriali; Rischi ambientali ed ecologici (inquinamento accidentale e graduale connesso allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti); Rischi da interruzione dell'attività (Business Interruption) e rischi informatici (Cyber Risk).

Quantificazione e Stima dei Rischi (Risk Evaluation & Quantification): Per ciascun rischio identificato, il Broker procederà alla determinazione del profilo di gravità, valutando la frequenza (probabilità che l'evento si verifichi) e l'impatto (entità del danno economico potenziale). Il Broker dovrà calcolare i parametri di riferimento assicurativi, quali il Massimo Danno Possibile (MDP) e il Massimo Danno Probabile (EML), al fine di definire i massimali e i limiti di risarcimento congrui da inserire nelle polizze, evitando situazioni di sottoassicurazione o, al contrario, inutili sovraccosti.

Elaborazione del Programma Globale di Ottimizzazione (Risk Mitigation & Transfer): Sulla base delle risultanze emerse, il Broker redigerà un piano strategico che indicherà per ogni rischio la strategia di gestione ottimale:

Ritenzione del rischio: Definizione delle franchigie e degli scoperti che l'Ente può sostenere in proprio in modo economicamente efficiente (self-insurance).

Prevenzione e protezione: Suggerimento di misure procedurali o tecniche per ridurre la probabilità o l'impatto dei sinistri prima del trasferimento assicurativo.

Trasferimento del rischio: Strutturazione di un programma assicurativo integrato, privo di duplicazioni di coperture o pericolosi vuoti assicurativi (gaps), ottimizzando il rapporto costi/benefici (premi pagati rispetto alle garanzie ottenute).

Reportistica e Output per l'Ente: Al termine di ogni ciclo di analisi, e comunque prima della predisposizione della documentazione per le nuove gare d'appalto assicurative, il Broker consegnerà all'Ente un Documento di Risk Assessment (Matrice dei Rischi). Tale report dovrà contenere la rappresentazione grafica dei rischi (mappe di calore), l'analisi storica dell'andamento dei sinistri (statistiche di frequenza e costo) e le raccomandazioni tecniche per l'aggiornamento normativo e contrattuale delle polizze in corso o future.

- Gestione del Portafoglio Polizze:** Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti in essere, monitoraggio dei costi e segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi.
- Supporto nelle Gare di Appalto:** Predisposizione specialistica degli atti e di tutta la documentazione necessaria (bandi di gara, disciplinari e capitolati d'oneri) per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente. In particolare, il Broker è tenuto alla redazione dei capitolati tecnici, i quali dovranno integrare in modo analitico e dettagliato i dati descrittivi, le specificità impiantistiche e le statistiche storiche dei sinistri raccolte ed elaborate dallo stesso in relazione all'attività istituzionale della Società quale stazione appaltante operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti.





S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

4. **Gestione dei Sinistri:** Assistenza completa dalla denuncia alla liquidazione dei sinistri, inclusa l'analisi e la gestione dei sinistri pregressi non ancora chiusi.
5. **Ricerca e Gestione Polizze Fideiussorie:** Ricerca, negoziazione e gestione delle polizze fideiussorie richieste alla Stazione Appaltante per la stipula di convenzioni e contratti, privilegiando il canale assicurativo rispetto a quello bancario solo nel caso in cui il primo risulti economicamente meno oneroso per la Stazione Appaltante ed eviti l'impegno di linee di credito. L'attività comprende lo screening del mercato, l'adeguamento dei testi contrattuali agli schemi di legge e l'assistenza fino allo svincolo della garanzia. Per il solo ramo Cauzioni e Fideiussioni, al Broker è riconosciuta una provvigione pari all'1,00% del premio imponibile di polizza, corrisposta esclusivamente in caso di effettiva stipula del contratto. Tale provvigione sarà liquidata direttamente dalla Compagnia di Assicurazione emittente tramite storno sul premio, senza alcun costo aggiuntivo o esborso diretto da parte della Stazione Appaltante.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data indicata nel verbale di avvio delle prestazioni, prorogabili per ulteriori 6 mesi in relazione alle necessità operative della società.

ART. 3 - COPERTURE E PREMI

A titolo informativo si riportano di seguito le polizze assicurative attualmente in corso che la Società dovrà stipulare e che saranno oggetto dell'attività di intermediazione di cui al presente affidamento:

	PREMIO ANNUALE IMPONIBILE	VALORE ANNUALE PROVVIGIONI
RCT/RCO INQUINAMENTO	€ 204.953,60	€ 18.445,82
RC PATRIMONIALE	€ 17.480,00	€ 1.573,20
D&O AZIENDALE	€ 17.848,50	€ 1.606,37
ALL RISK CAT NAT	€ 45.596,63	€ 4.103,70
ALL RISK INCENDIO	€ 257.115,00	€ 23.140,35
N. 3 RC AUTO E N. 4 RC VEICOLI COMMERCIALI	€ 18.030,00	€ 901,50

L'importo complessivo stimato riferito alla durata biennale dei premi assicurativi è: 1.122.047,46 euro e per un valore biennale presunto delle provvigioni di € 99.541,87.

Tale somma viene stimata in considerazione del fabbisogno di copertura assicurativa della Società e dell'applicazione di una duplice provvigione percentuale – del 5% sulle Polizze Ramo Auto e del 9% per quelle Ramo Danni.

Si evidenzia che il valore complessivo dell'appalto è meramente presuntivo e stimato ai soli fini della determinazione della garanzia provvisoria, nonché dell'assegnazione del CIG per il presente appalto. Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto di natura intellettuale, per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.





S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

Pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00. In ogni caso le parti garantiranno l'attività di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta per S.A.P.NA. S.p.a. alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro. L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti stipulati dalla Stazione Appaltante con le compagnie assicurative (clausola di brokeraggio).

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi della Stazione Appaltante. La provvigione viene calcolata applicando la percentuale indicata sul premio imponibile richiesto dalla Compagnia assicuratrice per la stipula del contratto di assicurazione. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui S.A.P.NA. S.p.a. non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione.

ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse della Società osservando tutte le indicazioni e richieste che la stessa fornirà al preciso fine di farle conseguire la migliore copertura assicurativa al minor costo. Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso. Il Broker è l'unico responsabile dell'efficacia e della completezza delle coperture assicurative attivate per suo tramite. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente lacune o scoperture assicurative e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali, che comportino responsabilità amministrativa dei legali rappresentati, dei dirigenti e dei funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni che si verifichino anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Foglio Patti e Condizioni. La Società ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DESIGNATO DAL BROKER

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio "Responsabile del Servizio", in possesso dei necessari requisiti professionali e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico della Stazione Appaltante per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale Responsabile dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla S.A.P.NA. S.p.A., anche recandosi di persona presso le sedi di quest'ultima. Il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria ed i recapiti di pronta reperibilità (telefono fisso, mobile ed indirizzo di posta elettronica) del Responsabile. Qualora il responsabile, dell'Impresa aggiudicataria, non dovesse essere più quello designato in sede di offerta, il





S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

Broker dovrà proporre altro responsabile con medesime esperienze di studio e professionali il cui nominativo dovrà essere approvato.

Il Broker, in caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, dovrà comunicare preventivamente al RUP per la gestione del contratto, la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi. Il Responsabile del servizio dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte della Società inerente al servizio in questione ed a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 7 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

S.A.P.NA. S.p.A. si impegna a:

- non stipulare e/o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- indicare, in ciascun capitolato di appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo disbrigo di formalità ed adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Resta ad esclusiva competenza della Stazione Appaltante:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti gestionali e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita la Società;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri

ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Garanzia Fidejussoria Definitiva: Il Broker è obbligato a costituire prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 una garanzia fidejussoria. Detta garanzia fidejussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Coperture Assicurative: Alla data di presentazione dell'offerta il Broker deve essere in possesso di Polizza di Responsabilità Civile Professionale, prevista agli artt.110, comma 3 e 112, comma 3 del D.Lgs n. 209/2005, con un massimale di almeno € 3.000.000,00 per sinistro, e di almeno € 5.000.000,00 globalmente nell'anno.

Il Broker ha l'obbligo di tenere in essere tale polizza per tutta la durata dell'incarico.

ART. 9 - PENALI

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di manifestazione di interesse, S.A.P.NA S.p.A. provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al Broker 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione per la presentazione di controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non fossero presentate o venissero ritenute infondate o non congrue da SAPNA, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione della penale. Le penali saranno commisurate alla gravità dell'inadempimento, alla sua reiterazione e al pregiudizio arrecato





S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

all'efficienza operativa della Società. La misura giornaliera o per singolo evento di ciascuna penale sarà determinata e applicata in conformità con le previsioni stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) vigente al momento della procedura. I criteri di calcolo specifici, le soglie economiche e le modalità di rivalsa verranno puntualmente definiti e contrattualizzati in sede di stipula del contratto formale a seguito dell'affidamento diretto. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali accumulate non potrà superare il limite massimo stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici (pari al 10% del valore del contratto). Il raggiungimento di tale tetto massimo integrerà l'ipotesi di grave inadempimento, dando diritto a S.A.P.NA. S.p.A. di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'Art. 10 del presente Capitolato, con incameramento della garanzia fideiussoria definitiva e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. SAPNA si riserva la facoltà di rivalersi sulle provvigioni maturate o, in alternativa, di escutere parzialmente la garanzia fideiussoria definitiva qualora il Broker non provveda al pagamento della penale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento d'applicazione.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. È altresì risolto in caso di cessazione di iscrizione all'Albo di cui all'art. 109 del D. Lgs n. 209/2005. Il broker è tenuto immediatamente a comunicare alla Società le citate cause ostative di prosecuzione del servizio.

Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 25 e 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016

Si rappresenta il combinato disposto normativo dall' **art.40** della Legge Regionale Campania n. 14/2016 secondo il quale: *"1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito. 2. In attesa della scadenza dei rapporti in corso, l'Ente d'ambito procede all'affidamento dei servizi secondo le procedure previste in materia dalle leggi nazionali e comunitarie e prevede che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere sono acquisite alle ulteriori scadenze. Nella fase transitoria di coesistenza di più soggetti affidatari l'Ente di Ambito disciplina le opportune differenziazioni tariffarie. 3. Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge. A seguito di quanto previsto con apposita delibera dell'EdA, ovvero di più EdA che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, anche per la tutela della continuità occupazionale, e del servizio, le amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Napoli sono obbligate a trasferire a titolo gratuito le dotazioni impiantistiche già utilizzate dalle società provinciali in proprietà degli EDA per renderli disponibili ai*





S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

soggetti gestori successivamente individuati dagli EdA in conformità alla presente legge. In mancanza trovano applicazione i poteri sostitutivi di cui all'articolo 39 della presente legge. 3bis. Nel caso in cui le società provinciali cessino le proprie attività o singoli segmenti funzionali del ciclo, anche prima del termine di cui al comma 3, è consentito indire procedure di affidamento, a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge con espresso richiamo agli articoli 43 e 44 e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento.” e dall’art. 25 comma 3 bis introdotto dalla L.R. 25 luglio 2024 n.13 secondo il quale: “Ferme restando le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo spettanti agli EdA NA1, NA2, e NA3 e fatta salva la gestione separata del servizio, al fine di incentivare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), l'organizzazione del servizio in modo da consentire la realizzazione di economie di scala, la realizzazione dei programmi in corso per l'implementazione e ammodernamento degli impianti trattamento meccanico biologico (TMB) ex stabilimento di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR) ed al fine di sviluppare e potenziare la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti nel territorio metropolitano di Napoli, in osservanza dei commi 2 e 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) la Città Metropolitana di Napoli assicura la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento e può provvedere alla gestione degli ulteriori impianti a tecnologia complessa, nel rispetto della normativa vigente e previo convenzionamento con gli EdA competenti per territorio, ai sensi del comma 8bis.”

Pertanto, salvo diverse indicazioni da parte della Città Metropolitana di Napoli, il Committente continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, sulla base del disposto normativo.

Nel caso in cui dovesse essere individuato un nuovo gestore del servizio, esso avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività inerenti all'appalto. In tal caso, il presente accordo quadro può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto è vietata ogni forma di subappalto del servizio. È altresì vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento danni e delle spese causate all'Società.

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Tribunale Amministrativo di Napoli.

